

PROT. 288955 del 23.12.2025

**AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI INTERESSATI ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI
EX ART. 62 C.C.N.L. 2019/2021 COMPARTO SANITA' - ANNO 2026**

“DIRITTO ALLO STUDIO”

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 62 C.C.N.L. 2019/2021 Comparto Sanità, nonché delle ulteriori fonti di riferimento, si emette il presente avviso interno riservato ai Dipendenti Comparto Sanità interessati alla fruizione, anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda, dei permessi retribuiti per studio.

Possono accedere al beneficio i Dipendenti a tempo indeterminato, nella misura massima individuale di 150 ore per l'anno 2026 (dal 01/01/2026 al 31/12/2026) -, nonché i Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi di eventuali proroghe, nella misura massima individuale di 150 ore per il medesimo anno 2026 (dal 01/01/2026 al 31/12/2026), riproporzionata alla durata temporale, nell'anno 2026, del contratto di lavoro stipulato.

I Dipendenti iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, hanno diritto ai permessi per diritto allo studio in misura ridotta in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

L'istanza di accesso al beneficio dovrà essere recapitata alla Direzione Amministrazione del Personale, utilizzando necessariamente l'allegato denominato “All. 1” (da compilare in ogni sua parte e da sottoscrivere), **entro e non oltre il 20/01/2026 - a pena di decadenza - esclusivamente attraverso invio pec al seguente indirizzo: personale@pec.uslumbria2.it (tale indirizzo riceve anche da mail aziendale).**

I permessi di cui al presente avviso saranno concessi nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 01/01/2026, con arrotondamento all'unità superiore, per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio

universitari, post universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami.

Qualora il numero delle richieste superi il predetto limite del 3% delle unità in servizio, si procederà alla concessione del beneficio secondo l'ordine di priorità di seguito specificato:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) e dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale.

Nell'ambito di ciascuna delle predette fattispecie la precedenza sarà accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale.

A parità di condizioni, il beneficio sarà concesso ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi in oggetto per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

I dipendenti ammessi alla fruizione del beneficio di che trattasi sono tenuti a presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo, o idonea dichiarazione sostitutiva secondo il modello denominato "All. 2".

Relativamente ai Dipendenti iscritti a corsi di studio tenuti in modalità telematica, si precisa che i medesimi dovranno presentare l'attestazione dell'effettiva frequenza alla lezione, vale a dire dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'Università Telematica in orari coincidenti con l'orario di lavoro programmato, con necessaria e puntuale dichiarazione che soltanto in quell'arco temporale erano ammessi a seguire le lezioni (orario di collegamento "predefinito", vale a dire possibilità di partecipazione alle lezioni esclusivamente in orari rigidi).

In mancanza della prescritta documentazione, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Coloro che debbano seguire un corso di studi la cui frequenza non si sovrappone con l'orario di lavoro, non possono usufruire dei permessi per diritto allo studio, giacché l'utilità dell'istituto si evidenzia solo se vi sia coincidenza temporale delle due esigenze, ovvero della frequenza al corso e dell'orario di lavoro.

I permessi non possono essere utilizzati per la preparazione agli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta, bensì esclusivamente per la frequenza alle lezioni e per sostenere i relativi esami.


Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'Azienda potrà valutare con il dipendente interessato, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

Il dipendente che avrà richiesto e sarà autorizzato ad usufruire delle ore per il "diritto allo studio" per l'anno 2026 ed intenderà rinunciarvi, sarà tenuto a comunicare tempestivamente la propria rinuncia alla Direzione Amministrazione del Personale.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Direzione Amministrazione del Personale - tel. 0743/210373 (3373).

Il presente avviso, unitamente al modulo per la richiesta di concessione del beneficio, è pubblicato sul sito aziendale – sezione "per il Personale".

Il Direttore
Direzione Amm.ne del Personale
(Dott.ssa Anna Rita Ianni)



All. 1